



COMUNE DI ERCHIE

REGISTRO DELLE ORDINANZE

Atto N. 57 del 21/05/2020

Oggetto: Disposizioni per la riapertura del mercato settimanale per tutti i settori e per la ripresa dell'attività del commercio su aree pubbliche

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l'art 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020 n 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19” pubblicato sulla G.U. n 79 del 25 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata sulla GU n 73 del 20 marzo 2020

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla G.U. n 97 dell'11-4-2020 le cui disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile fino al 3 maggio 2020 e che a far data dalla efficacia, cessano di produrre effetti le disposizioni di cui ai Decreti del Consiglio n 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020 e relativi allegati;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.", e relativi allegati, pubblicato sulla G.U. n 108 del 27-4-2020;

VISTE le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività economiche, Produttive e Ricreative” stilate dal Governo in collaborazione con le Regioni e ANCI;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.", e relativi allegati, pubblicato sulla G.U. n 108 del 27-4-2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 237 del 17 Maggio 2020 avente ad oggetto “D.P.C.M. 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive ” che disciplina tra le altre attività anche il commercio al dettaglio su aree pubbliche;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 45 del 29.04.2020 “COVID- 19 Disposizioni per l'organizzazione del Mercato settimanale” che impartiva disposizioni per la ripresa delle attività di vendita nel mercato settimanale per i soli beni alimentari;

ATTESA la necessità di delegare ai settori competenti l'adozione degli atti necessari e conseguenti alla presente ordinanza ed in particolare alla Polizia Locale l'attività di sorveglianza sul rispetto delle misure previste dal presente provvedimento e dai summenzionati provvedimenti regionali e nazionali, avvalendosi eventualmente delle associazioni di volontariato inserite nel COC;

CONSIDERATO che la conformazione e l'ampiezza dell'area mercatale del Comune Erchie è tale da non rendere necessaria la variazione del layout della distribuzione dei posteggi, in quanto risultano sussistenti le

condizioni per lo svolgimento del mercato settimanale, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia di distanziamento sociale e di divieto di assembramento, oltre che l'accesso agli eventuali mezzi di soccorso;

RITENUTO dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

RAVVISATA l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica e dell'ordine pubblico in maniera da impartire quelle regole necessarie al rispetto degli standard di sicurezza in stretta aderenza rispetto ai fini da queste perseguite;

RITENUTO, pertanto per quanto sopra considerato, di dover intervenire con ordinanza contingibile e urgente volta a prevenire e ridurre situazioni di contagio da COVID -19, incedendo in maniera particolare sul contrasto al verificarsi di situazioni di affollamento, assembramento, mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, in attuazione alla normativa vigente nazionale e regionale;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 , n 833;

VISTO il D.L.gs. 267/2000 artt. 50 e 54;

ORDINA

per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, la riapertura del mercato settimanale di Erchie, e la ripresa delle attività di vendita su aree pubbliche per i posteggi isolati, per ogni tipologia di beni (alimentari, non alimentari e misti) con decorrenza dal prossimo 23 maggio garantendo, in ogni caso, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, secondo le modalità logistico - organizzative e prescrizioni appresso indicate e nel rispetto della normativa vigente:

1. Organizzazione dell'area mercatale

- a) Delimitazione del perimetro con modalità tali da rendere chiaramente visibile il divieto di accesso indiscriminato e individuazione dei varchi, idoneamente presidiati, di entrata e di uscita su lati opposti;
- b) Individuazione di un'area di rispetto esterna al perimetro che agevoli e consenta il distanziamento interpersonale in presenza di eventuali file di attesa;
- c) Dotazione dell'area di un congruo numero di contenitori per lo smaltimento in sicurezza di guanti e mascherine;
- d) Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

2. Misure per l'accesso all'area

- a) L'ingresso e l'uscita dall'area avviene esclusivamente attraverso i varchi presidiati ed è contingentato in modo tale da realizzare una presenza interna di acquirenti non superiore al triplo dei posteggi di vendita occupati;
- b) L'accesso all'area è inibito a chiunque (operatori commerciali e/o acquirenti) non indossi una mascherina o altro idoneo indumento a copertura di bocca e naso;

3. Organizzazione dell'attività di vendita nell'Area mercatale e nei posteggi isolati:

- a) L'orario apertura al pubblico del mercato settimanale è il seguente: dalle 6:30 alle 13:30;
- b) Gli operatori commerciali titolari occupano il loro posteggio non prima delle ore 6:00 e non oltre le ore 7:30 e lo rendono disponibile e libero da ingombri e rifiuti entro e non oltre le 14:00;
- c) pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- d) è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- e) messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni posteggio;
- f) rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;
- g) rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- h) Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori, anche nelle operazioni di carico e scarico;
- i) sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;
- j) sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento;
- k) In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce;
- l) in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- m) mantenimento della distanza da banco a banco, inteso fra posteggi differenti, non inferiore a 1,00 ml. Detta distanza può anche essere inferiore se in corrispondenza del limite del banco si adotta una parete divisoria di altezza non inferiore a 1,50 ovvero un prolungamento della tenda laterale, di copertura in entrambi i lati, in materiale plastico che arrivi a terra;
- n) la distribuzione interna a ciascun posteggio, dei banchi e degli espositori, deve essere tale da garantire sempre la distanza interpersonale di un metro fra gli avventori, calcolata anche spalla a spalla, anche attraverso la creazione di percorsi interni che permettano entrata e uscita separate.

La Polizia Locale di Erchie, tutte le altre Forze dell'Ordine, sono incaricate dell'osservanza e rispetto della presente ordinanza.

MISURE DI MONITORAGGIO.

Le attività autorizzate con la presente ordinanza verranno attentamente monitorate, al fine di valutare l'eventuale adozione di ulteriori misure a protezione degli operatori e dell'utenza, riservandosi anche la possibilità di vietarne l'ulteriore svolgimento qualora si accertasse l'impossibilità dello svolgimento in sicurezza.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza a:

- al Sig. Prefetto di Brindisi;
- al Sig. Questore di Brindisi;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- alla Stazione Carabinieri Erchie;
- alla Polizia Locale di Erchie;
- Alla ASL BR1

di incaricare

- Il Responsabile del V Settore per l'esecuzione delle disposizioni relative alle misure logistico organizzative di competenza ivi compresa l'informazione agli operatori titolari di posteggio del mercato, alle organizzazioni di categoria, per la dovuta diffusione e al Gestore Unico ATI Monteco-Cogeir per il servizio pulizia, lavaggio e sanificazione dell'area mercatale;
- Il comando di Polizia Locale per le operazioni di spunta e per il coordinamento della attività di vigilanza sull'afflusso e deflusso nell'area;
- La funzione Volontariato del COC per il presidio dei varchi come indicati;

di notificare il COC;

di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente per l'ampia diffusione.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Sig Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Le trasgressioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 7 bis c 1 bis del T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 21 Maggio 2020

Il Sindaco

Giuseppe MARGHERITI

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.